

D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2013, n. 28.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, ed in particolare l'*art. 1, comma 9*, secondo il quale i gruppi consiliari dei consigli regionali approvano un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Considerato che, in data 6 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR) ha deliberato le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Ritenuto opportuno provvedere al sollecito recepimento delle predette linee guida, onde consentire ai gruppi consiliari dei consigli regionali l'approvazione dei rispettivi rendiconti di esercizio annuale;

Decreta:

Art. 1 Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali

1. Ai sensi dell'*art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, sono recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, di cui alla deliberazione in data 6

dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR).

2. Le linee guida di cui al comma 1 si compongono delle prescrizioni di cui all'allegato «A», e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'allegato «B».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato «A» (previsto dall'*articolo 1, comma 2*)

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*

Articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali di cui all'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* convertito con modificazioni dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213* deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

- b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) spese telefoniche e postali;
- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
- f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
- g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;
- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
- i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

- a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
 - b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
 - c) per spese relative all'acquisto di automezzi.
-

Articolo 2 (Compiti del Presidente del gruppo consiliare)

1. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'*articolo 1* sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3 (Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
-

Articolo 4 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
-

(...)
